

Rapporto al messaggio 2053

Della Commissione della Legislazione sul messaggio 18 marzo 1975 concernente alcune modificazioni della legge 23 febbraio 1954 sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni (elezioni dei deputati al Consiglio degli Stati)

Il messaggio del Consiglio di Stato sottolinea il sistema particolare al quale la Legge 23 febbraio 1954 sull' esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni (LEV) sottopone l' elezione dei deputati al Consiglio degli Stati. Infatti, in questo sistema, basato soprattutto su quello maggioritario (la LEV richiede la maggioranza assoluta per l' elezione al primo scrutinio), si riscontrano anche elementi che caratterizzano il sistema proporzionale. Così, a differenza di quanto accade per l' elezione del sindaco, del pretore e del giudice di pace che ha pure luogo col sistema maggioritario, è richiesta l' intestazione della proposta e quindi della scheda e, in caso di vacanza del seggio, il subentrante è designato dai proponenti la lista alla quale apparteneva l' eletto.

Le particolarità di questo sistema riflettono, da una parte, la funzione primitiva e essenziale del Consiglio degli Stati, ossia la partecipazione dei singoli Cantoni alla formazione della volontà federale. Esse traducono inoltre il significato che generalmente viene prestato alla missione che i membri di detto Organo sono chiamati ad assolvere: la difesa degli interessi del Cantone nell' ambito della politica federale. Lo scrutinio maggioritario, il quale riposa sull' idea che l' autorità dell' eletto è reale solo se poggia su un numero elevato di voti, riassume questo aspetto.

D'altra parte però, l'evoluzione che ha fatto dei partiti gli strumenti più attivi della vita politica, ha pure ispirato il Legislatore nel determinare il modo di elezione dei deputati al Consiglio degli Stati.

Oggi, l'elettore vota non tanto per un candidato quanto per un partito, per una politica.

Aggiungasi che la rigida definizione giuridica del federalismo si allenta sempre più per avvicinarsi ad una semplice decentralizzazione sia pure molto accentuata, attenuando così le funzioni assolute dal Senato in un classico Stato federalistico.

Queste considerazioni spiegano la presenza, nel sistema elettorale in discussione, di elementi che caratterizzano il sistema proporzionale, che può essere considerato un attributo dell' elezione a carattere partitico.

La proposta del Consiglio di Stato non modifica questo sistema particolare dell' elezione dei deputati al Consiglio degli Stati, limitandosi ad apportare praticità e sicurezza giuridica nel computo della maggioranza assoluta richiesta per l' elezione al primo scrutinio.

Infatti, attualmente l' interpretazione della parola voti usata dall' art. 180 LEV che tratta appunto della maggioranza assoluta, può portare a conclusioni molto divergenti a seconda se si dà a questa parola il significato di schede oppure di << suffragi >>.

Nel primo caso l'elezione di un candidato al primo scrutinio è possibile. È appunto questa interpretazione che è stata adottata in occasione delle elezioni del 1967, consentendo così l' elezione al primo scrutinio di due candidati.

Nel secondo caso è praticamente sempre necessario far capo al secondo scrutinio per eleggere i due deputati, scrutinio che richiede soltanto la maggioranza relativa. È quanto è capitato in occasione dell' elezione del 1971.

Detta interpretazione, giuridicamente più corretta è politicamente inopportuna, in quanto richiede, come anzidetto, quasi sempre due scrutini, ciò che, nel limite del possibile, tenuto pure conto del dilagare dell' assenteismo, dovrebbe essere evitato.

Da notare che queste difficoltà non si pongono per le altre elezioni con il sistema maggioritario (sindaco, pretore e giudice di pace) in quanto il numero dei suffragi corrisponde a quello delle schede, per cui si può usare indifferentemente l'uno o l'altro termine.

Il Consiglio di Stato propone l'introduzione nella LEV di un articolo speciale (143 bis) il quale si differenzia dalla norma generale di cui all'art. 180 LEV con l'uso della parola schede anzicchè << voti >>.

Da un profilo pratico si sarebbe potuto giungere alla stessa conclusione modificando in tale senso l' art. 180 LEV. La soluzione proposta dal Consiglio di Stato appare però più opportuna, in quanto a lato della maggioranza qualificata dall' art. 180 LEV, crea una maggioranza assoluta sui generis, una specie di relativa maggioranza assoluta la quale rispecchia le particolarità dell' elezione dei deputati al Consiglio degli Stati.

La Commissione della legislazione si associa di conseguenza alla proposta governativa e ne raccomanda l' accettazione.

Per la Commissione della legislazione:

F. Gianoni, relator

Agostini-Bacciarini - Ballinari -

Bignasca - Canevascini V. -

Felder - Ferrari - Frigerio-

Giudici - Meroni -Carlovingi -

Nessi - Olgiati - Pedotti - Pini M.